



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Assetto del territorio e ambiente

ORDINANZA n. 14 del 27 FEB. 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Viste:

- la richiesta di permesso di costruire in sanatoria n. 636/2011, in atti al n. 19338 di prot. del 24-08-2011, presentata dal sig. MACINA Lorenzo legale rappresentante della Assofer Service D.L.F. srl per "Aggiornamento Testimoniale di Stato stabilimento balneare Lido Lucciola, con relativa "relazione tecnica" e "tav. 1";
- la comunicazione n. 27241 in data 28.11.2011 di preavviso di diniego e la successiva n. 652 in data 09.01.2012 inerente il diniego definitivo della istanza di cui innanzi atteso che " le opere non risultano riportate nella concessione demaniale agli atti del Servizio Patrimonio; non risultano presenti nel Testimoniale di Stato agli atti dello stesso Settore e trasmesso dallo stesso istante. Le opere risultano tutte in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia, nonché con quella in materia di tutela del paesaggio, oltre che priva dei prescritti pareri e/o nulla osta degli uffici ed enti preposti alla tutela in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, demaniali, del Codice della Navigazione, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Accertato che le opere sì come riportate nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di permesso in sanatoria n. 636/2011 sono state eseguite in assenza di idoneo titolo abilitante, in contrasto con l'art. 54 del R.D. 30/3/42 n°327 del Codice della Navigazione e con l'art. 142 e seguenti del D.Lgs.vo n°42/2004 recante codice dei Beni Culturali e Ambientali, nonché delle altre prescritte autorizzazioni previste in materia dalla vigente normativa;

Vista l'ordinanza di sospensione lavori n. 6 del 20.01.2012 emessa da questo Settore Gestione del Territorio;

Acquisito il parere del Responsabile del Settore in data 23.02.2012, reso anche in sostituzione di quello obbligatorio della Commissione edilizia comunale di cui all'art.3 del vigente Regolamento edilizio, in assenza dello stesso organo collegiale, giusta deliberazione consiliare n. 37 del 20.07.2011;

Visti:

- l'art. 35 del D.P.R. 380/2001, recante "Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici";
- l'art. 167 del del D.Lgs. 42/2004;
- l'art. 32 L. 18.06.2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la Pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

INGIUNGE

la demolizione delle opere rilevate abusive, non riportate nel "Testimoniale di Stato", che interessino lo stabilimento balneare "LIDO LUCCIOLA" sito in territorio di Giovinazzo, in NCEU al Fg. 11 ptc.IIe n. dalla 723 alla 745 e n. 316 - 317 - 318 e 862 e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE

che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di novanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, la medesima ordinanza è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

- al sig. MACINA Lorenzo, i cui dati sono specificati nella scheda allegata, per la propria carica di Legale Rappresentante dello stabilimento balneare denominato Lido Lucciola, perché obbligato ad ottemperare;

l'inoltro:

- al Comando di Polizia Municipale perché accerti l'osservanza del predetto provvedimento e ne curi la trasmissione all'Autorità Giudiziaria;
- alla Capitaneria di Porto di Molfetta, alla Regione Puglia - sez. Demanio - di Bari e all'Ufficio Demanio di questo Ente per competenza.

la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente .

DISPONE, altresì

l'inoltro del presente provvedimento, unitamente agli atti endoprocedimentali ad esso connessi, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bari e Foggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia con le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo n. 104 del 2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo TURTURRO.

Pc/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE **VINCENZO TURTURRO**

